

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2006

recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1)

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 48 del 16.2.2007, pag. 3 (1463/2006)

▼B**REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2006 DEL CONSIGLIO****del 19 giugno 2006**

recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ definisce le norme generali che disciplinano il sostegno comunitario alla politica di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007–2013 e fissa le priorità e le misure in materia.
- (2) Occorre adattare le suddette norme generali e misure per permettere l'attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell'adesione di tali paesi all'Unione europea.
- (3) A norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 ogni programma di sviluppo rurale deve comprendere un asse Leader obbligatorio che deve rappresentare una percentuale minima del contributo del FEASR a tale programma. Data la mancanza di esperienza della Bulgaria e della Romania nell'attuazione dell'approccio Leader e per permettere a tali paesi di creare la capacità locale necessaria alla sua applicazione, è opportuno che nel periodo 2010-2013 si applichi in questi paesi il contributo finanziario medio del 2,5 % previsto per l'asse Leader.
- (4) Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare fino al 2013 delle misure transitorie relative al sostegno a favore delle aziende agricole che praticano un'agricoltura di semisussistenza e della costituzione di associazioni di produttori, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all'elenco dei paesi che beneficiano di tali misure.

▼C1

- (4 *bis*) Al fine di concedere alla Bulgaria e alla Romania gli stessi benefici degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004 per quanto riguarda l'intensità massima dell'aiuto per gli investimenti sostenuti al fine di soddisfare i requisiti della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽²⁾, la Bulgaria e la Romania dovrebbero essere inserite nell'elenco dei paesi che beneficiano dell'aliquota massima del 75 %.

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

▼B

- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010–2013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l'asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007–2009.»;

- 2) all'articolo 20, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«misure transitorie per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, in particolare:»;

▼C1

- 3) nella quarta colonna dell'allegato, nelle righe relative all'articolo 26 (2), il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Del costo dell'investimento ammissibile negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, nonché in Bulgaria e Romania, per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (¹) entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva.».

▼B*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.